

Civile Ord. Sez. 2 Num. 24050 Anno 2022

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 03/08/2022



ORDINANZA

sul ricorso 13651-2017 proposto da:

LONGINOTTI GIOVANNI, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Alessio Petretti e dall'avv. Andrea Nicatore;

- ricorrente -

contro

LONGINOTTI ELISEO ANTONIO, LONGINOTTI MANLIO, LONGINOTTI MARINA, LONGINOTTI FRANCO, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Angelo Paone;

- controricorrenti-

contro

LONGINOTTI CARLO, LONGINOTTI GIOVANNI FU PIETRO, MASSA SALVATORE FU FELICE, MAURA CUROTTO, LONGINOTTI FRANCO, LONGINOTTI RENZO, LONGINOTTI CARLA ANNA, LONGINOTTI CLAUDIO, LONGINOTTI SERGIO,

LONGINOTTI IOLANDA, LONGINOTTI INES, LONGINOTTI CLAUDIO, LONGINOTTI EDDA

- intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1250/2016, pubblicata il 29 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'17 maggio 2022 dal Consigliere dott. Giuseppe Tedesco.

FATTI DI CAUSA

La presente lite trae origine dalla sentenza n. 51 del 2006 del Tribunale di Chiavari, che ha accertato, in favore di Longinotti Giovanni, l'acquisto, per usucapione, della proprietà delle particelle 180 e 181 del foglio 75 del Comune di Borzonasca.

Contro tale sentenza è stata proposta opposizione di terzo *ex art.* 404 c.p.c da Longinotti Eliseo Antonio, Longinotti Manlio e altri.

Gli opposenti hanno agito nella veste di proprietari dei terreni identificati con i mappali 159, 388 e 186, denunciando che la superficie di mq 940, formalmente compresa nella particella 181, oggetto della sentenza (emessa in un giudizio al quale non avevano partecipato), è in realtà ricompresa nella particella 388, di loro proprietà.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto l'ammissibilità dell'opposizione, ha accertato l'errore nella indicazione del confine catastale in conformità a quanto lamentato dagli opposenti, ma ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto, il quale aveva chiesto dichiararsi l'acquisto per usucapione della superficie contesa.

La Corte d'Appello, adita dagli opposenti e investita con appello incidentale dal convenuto, vittorioso sulla domanda di usucapione, ha condiviso la valutazione del primo giudice quanto all'ammissibilità

dell'opposizione e alla sussistenza dell'errore nella indicazione del confine catastale.

Essa ha poi riformato la decisione nella parte in cui era stata accolta la domanda riconvenzionale del convenuto. Sulla base delle deposizioni dei testi, ha negato il compimento dell'usucapione, accertando che gli opposenti erano proprietari della porzione in contesa, che solo per errore è ricompresa nell'ambito dei confini della particella 181.

Nel giudizio di merito furono proposte anche altre domande, che hanno avuto esito diverso in primo grado e in appello, che non interessano il presente giudizio di cassazione, il cui oggetto è ristretto solo alla questione sopra indicata.

Per la cassazione della sentenza Longinotti Giovanni ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

Longinotti Eliseo Antonio, Longinotti Manlio, Longinotti Marina e Longinotti Franco hanno resistito con controricorso.

Gli altri destinatari della notificazione del ricorso sono rimasti intimati.

Sono pervenute memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 404 e 112 cpc, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cpc) assumendosi che l'opposizione di terzo non era ammissibile, perché gli opposenti sono aventi causa di uno di coloro nei cui confronti fu pronunciata la sentenza di usucapione.

1.2 Col secondo motivo, denunziandosi violazione degli artt. 2697 e 948 cc, 115 cpc, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, si deduce che gli opposenti, gravati dall'onere della *probatio diabolica*

imposto a chi agisce in rivendicazione, non avevano assolto tale onere, non attenuato dalla proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione.

1.3 Col terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2697 e 948 cc, 115 cpc nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, rilevando che gli esiti della prova testimoniale confermavano il possesso del convenuto, attuale ricorrente. Il fatto che il teste Cuneo fosse stato sentito solo nella fase cautelare del giudizio possessorio non inficiava il valore probatorio della deposizione.

1.4 Col quarto motivo si denuncia, infine, violazione degli artt. 2697 cc, 115, 112 e 196 cpc nonché omesso esame di fatto decisivo, assumendosi che la Corte d'Appello, tenuto conto delle puntuali critiche mosse dall'attuale ricorrente alla consulenza tecnica, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione.

2.1 Il primo motivo è inammissibile.

Si assume che gli opposenti sono aventi causa di uno dei soggetti nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di usucapione. Si invoca, quindi, il principio secondo il quale gli aventi causa sono legittimati a proporre solo l'opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma 2, c.p.c., non l'opposizione ordinaria ai sensi del primo comma della norma. Il principio, effettivamente conforme alla giurisprudenza della Corte (Cass. n. 1775/1994; n. 23289/2007), è richiamato però del tutto genericamente, in quanto non si chiarisce nei confronti di chi fu pronunciata la sentenza di usucapione.

L'equivocità del ricorso sul punto, giustamente fatta rilevare dai controricorrenti, è stata perpetuata con la memoria, con la quale è identificato il dante causa degli opposenti in Longinotti Davide. Tuttavia, anche in questa sede, continua a non chiarirsi se la sentenza di acquisto per

usucapione, con specifico riferimento alla particella 181, fu pronunciata nei confronti del suddetto dante causa. Si deve aggiungere, per completezza di esame, che i controricorrenti hanno replicato nella memoria che Davide Longinotti è deceduto nel 1989, mentre il giudizio di usucapione, concluso con sentenza 51/2006 del Tribunale di Chiavari, è stato iniziato Giovanni Longinotti nel 2005.

2.2 Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

Tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n. 1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione *ex art. 948 c.c.*, alla *probatio diabolica* della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato *erga omnes* (Cass. n. 1210/2017). A tal fine la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, anche a mezzo di consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica), o attraverso le risultanze dei registri catastali (purché utilizzati con rigore

logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa: v. Cass. n. 1650/1994).

Questa Corte ha recentemente chiarito che «essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui *dies a quo* sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore» (Cass. n. 28865/2021). La decisione impugnata è in linea con questi principi. La Corte d'Appello non ha accolto la domanda di rivendicazione (o di accertamento della proprietà) in conseguenza del rigetto della domanda di usucapione, proposta dal convenuto, ma ha positivamente accertato, sulla base delle

deposizioni testimoniali e di circostanze che emergevano dalla consulenza tecnica, la proprietà degli oppositori della superficie in contestazione.

I rilievi, ancora proposti dal ricorrente con la memoria, sulla natura dell'azione e sul regime probatorio, non si confrontano con il complessivo contenuto della decisione, nel cui ambito si esprime con chiarezza il convincimento giudiziale sul fatto che gli oppositori hanno fornito la prova del dominio sulla particella 388 nella sua dimensione effettiva: possesso risalente nel tempo al dante causa degli attori oppositori e con atti di esercizio del possesso, attuati dai medesimi oppositori, anche dopo il 1983 (data identificata quale inizio del possesso da parte del convenuto).

Le dichiarazioni del teste Cuneo, seppure la Corte abbia dubitato della possibilità di considerare tale soggetto alla stregua di un vero e proprio testimone, sono state valutate, rendendo quindi il "dubbio", oggetto di censura con il terzo motivo, un rilievo privo di incidenza sul *decisum*.

Consegue dalla considerazione del contenuto complessivo della decisione che il ricorrente, sotto la veste della denuncia di violazione di legge o di omesso esame di un fatto, mira in realtà a una ricostruzione dei fatti diversa da quella fatta propria dal giudice di merito. Ciò in cassazione non è consentito (Cass., S.U., n. 34476/2019).

2.3 Infondato è anche il quarto motivo.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o *in toto*, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il

giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (Cass. n. 2103/2019). È stato anche chiarito che il giudice, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata (Cass. n. 26709/2020).

In rapporto a tali princìpi, la decisione è esente dalle censure mosse dal ricorrente, il quale si limita a ripercorrere il contenuto della consulenza tecnica, denunciando supposti errori metodologici e di valutazione che ne inficerebbero, a suo dire, gli esiti. In questo senso la censura finisce così per caratterizzarsi quale espressione di puro dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico, motivatamente recepite dalla Corte d'Appello, che ha dato congrua e adeguata spiegazione anche del perché ha ritenuto di non dar seguito all'istanza dell'attuale ricorrente di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; *condanna* il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione